



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

PROVINCIA DI PARMA

Segreteria Generale

Tel. 0521 850225 Fax 0521 850845

m.vitali@comune.lesignano-debagni.pr.it

Ordinanza n. 8

Lesignano de' Bagni, 19 febbraio 2014

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E CORRETTA TENUTA DEI FONDI ANTISTANTI LE STRADE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

IL SINDACO

Premesso:

- che il mutamento del clima porta sempre più spesso al verificarsi di eventi meteorici di straordinaria portata, che aggravano le già precarie condizioni di arterie stradali comunali e vicinali;
- che dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che gran parte dei danni provocati alle infrastrutture siano stati cagionati da comportamenti negligenti o non corretti nella cura dei terreni, della rete scolante e della vegetazione in fregio alle stesse;
- che pertanto sia in caso di danno che di incidenti possano configurarsi responsabilità civili e penali per i proprietari e/o conduttori dei terreni interessati;
- che come evidenziato dai catastrofici eventi della primavera 2013 i maggiori rischi connessi al dissesto idrogeologico si manifestano nella stagione primaverile, concorrendo ai sempre più frequenti fenomeni di precipitazioni straordinarie anche lo scioglimento degli accumuli di nevi invernali;

Esaminato lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Lesignano De' Bagni, nonché le segnalazioni pervenute;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- che ai sensi dell'art. 26 c. 6 del D.P.R. 16.12.1992 e sss.mm.ii., *"La distanza dal confine stradale, fori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza (...) e comunque non inferiore a 6 m"*
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.285/1992 e s.m.i., *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi"*;
- che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini entro il termine sopra citato e ferme restando le eventuali necessità di intervenire d'urgenza per rimuovere rischi per la pubblica sicurezza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

I N C A R I C A

Gli operatori di Polizia Municipale di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

R I C O R D A

Che ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile permangono le responsabilità dei proprietari che per cattiva o mancata cura dei propri fondi hanno cagionato o cagionano danni a cose o persone

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

R A M M E N T A

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.




Sindaco
Giorgio Cavatorta

DISEGNI ESPLICATIVI

(*)


ESEMPIO N. 01




ESEMPIO N. 02

SITUAZIONE CORRETTA

(*)



ESEMPIO N. 03




(*)


N.B le piante e gli arbusti devono comunque rispettare le distanze dal confine
 previste dall'art. 893, 894, 895, 896 del Codice Civile e dagli artt. 26 e 29 del D. Lgs 285/1997

DISEGNI ESPLICATIVI


ESEMPIO N. 01



ESEMPIO N. 02



ESEMPIO N. 03



(*) Qualora l'occlusione della cunetta sia provocata da materiale proveniente dalla scarpata di monte non di pertinenza del soggetto titolare della proprietà stradale, la pulizia è a carico della proprietà privata che ne ha causato l'occlusione